



LOMBARDIA
UNIONE SINDACALE DI BASE
Federazione Lombardia Via Giacometti, 11 - 20126 Milano tel.02-7492485 fax 02-7492503 email: lombardia@usb.it
ESECUTIVO DOGANE LOMBARDIA

All' Agenzia delle Dogane
Direttore U.D. di Como
c.a. Dott. Luca Pignanelli
Via Regina Teodolinda, 2
22100 Como
dogane.como@adm.gov.it

p.c.

Direttore Personale – Relazioni Sindacali
c.a. Dott. Rocco Flore
dir.personale@adm.gov.it

Direttore DRD Lombardia
c.a. Dr.ssa Maria Preiti
Via Valtellina, 1
20159 Milano
dir.lombardia@adm.gov.it

O.S. USB/P.I. Nazionale
usb@usb.it

OO.SS. Regionali - TUTTE
[via mail](#)

Oggetto: USB P.I. - Sciopero generale del 10 maggio 2019 –

U.D. Como nota prot. 3912/RI del 09.05.2019 *(allegato 1)*

U.D. Como nota prot. 3927/RI del 09.05.2019 *(allegato 2)*

- **Prospetto delle sedi operative per le quali disciplinare le attività da garantire** *(allegato 2a)*
- **Comportamento antisindacale** -

Gentile Direttore,

con l'occasione dello sciopero generale indetto dalla scrivente O.S. Rappresentativa (art. 43, D. L.vo 165/2001), si è avuto modo di riscontrare, in ritardo, le note di cui all'oggetto trasmesse anche alle RSU/OO.SS. e di cui non si accusa ricevuta, giacché presunte non pervenute.

Si osserva, procedendo nel merito e riguardo al contenuto delle suddette Disposizioni, una condotta ritenuta antisindacale e più precisamente:

- 1) La comunicazione di individuazione di appositi contingenti di Personale che sono esonerati dallo sciopero deve essere portata a conoscenza, delle Rappresentanze Sindacali e dei Lavoratori così designati, cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, e non neppure 24 ore prima dell'evento dell'astensione stessa dal lavoro (vedasi disposizioni datate 09/05/2019 (allegati 1 e 2)), ovviamente, i Lavoratori coinvolti c.d. "presidiati", così come ivi inclusi nei vari contingenti – e di cui si auspica l'attività garantita con il solo ricorso del Personale programmato nei normali turni - non hanno neppure potuto esercitare il diritto di esprimere, entro le ventiquattro ore dalla ricezione della suddetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, ai sensi del c. 4, art. 4 del DPR n. 44/90, poi ripreso anche dall'Accordo ARAN/OO.SS. del 08/05/2005 c. 4, art. 3, ancorché integrato dall'Accordo ARAN/OO.SS. del 23/02/2016 del c. 6, art. 3;
- 2) le più recenti norme afferenti le garanzie per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali annoverano, al loro interno, unicamente, per i servizi doganali, le attività di sdoganamento: limitatamente alla merce rapidamente deperibile e non conservabile in frigorifero, ai medicinali salvavita, agli animali vivi, ai sensi del punto 1, lett. b) e punto 2, lett. e) art. 3 del DPR n. 44/90, e lett. a) punto 2, art. 1 Legge 146/90, fatto salvo, per le criticità attuali antiterrorismo, anche il controllo doganale dei viaggiatori - restano tuttavia inspiegabili talune "Attività" come ad esempio al servizio presenza/assenza ed altre ancora, così come determinate nelle note di cui oggetto, giacché, nei disposti normativi nazionali vigenti non sono in alcun modo previste o riscontrabili, attesa, inoltre la caducazione attestata dell'Accordo sindacale locale sui servizi pubblici essenziali.



LOMBARDIA
UNIONE SINDACALE DI BASE
Federazione Lombardia Via Giacometti, 11 - 20126 Milano tel.02-7492485 fax 02-7492503 email: lombardia@usb.it
ESECUTIVO DOGANE LOMBARDIA

E' appena il caso di rammentare che il diritto di sciopero ha tutela e rango costituzionale.

Infatti, la Legge 146/90 sancisce all'art. 1, comma 2 che occorre "assicurare l'effettività nel loro contenuto essenziale" dei diritti costituzionali indicati nell'art. 1 del precitato Testo, il che, con riguardo al diritto di sciopero, sta a significare che la garanzia delle prestazioni indispensabili non può mai giungere alla imposizione di limiti all'esercizio del diritto di sciopero tali da alterare i rapporti di forza fra le parti contendenti, sino a rendere l'astensione dal lavoro completamente improduttiva dell'effetto di "pressione" sul datore di lavoro che è connotato tipico dello sciopero.

Inoltre, a parere della scrivente e per quanto consta allo stato attuale, a nulla può servire il richiamo datoriale ad un Accordo sindacale locale (decaduto) del 2013 sui servizi essenziali, richiamato all'interno delle disposizioni ad una estensione improbabile ed *in peius* per i Lavoratori, rispetto alle norme *de quo* di rango nazionale.

La questione, d'altra parte, non può che trovare ragionevole *ratio* nella logica giuridica del Lavoro prevista dalla "gerarchia delle fonti" che prevede che quando una fonte è gerarchicamente sovraordinata rispetto a un'altra, la fonte inferiore può derogare a quella superiore solo in senso più favorevole ai Lavoratori (c.d. derogabilità *in melius*) e mai in senso a essa sfavorevole (c.d. inderogabilità *in peius*).

Si rammenta, tra l'altro, che l'Accordo locale in argomento è stato disdettato anzitempo dalle locali RSU ed è sempre stato senza *quorum* sindacale, pertanto, privo di rilievo nel richiamarlo per avvalorare la legittimità di quanto disposto con rilevante compressione del diritto allo sciopero.

Quindi, premesso quanto sopra, a tutela delle libertà di consolidata giurisprudenza in fattispecie e per la difesa delle più importanti e fondamentali iniziative sindacali in termini di conflitto democratico,

si diffida

Codesta Amministrazione dal persistere in un comportamento ritenuto manifestamente anti-giuridico.

Nel contempo, si stigmatizza tale compromettente condotta posta in essere e, ove ritenuto necessario, con separata valutazione con i propri Organi sindacali nazionali, saranno prese in considerazione le più opportune ed eventuali azioni da porre in essere per quanto accaduto.

Con l'occasione, si esprime solidarietà ai Lavoratori dell'U.D. di Como, e in particolare ai Militari della G.d.F. territoriale, per gli avvenimenti incresciosi in materia di infortuni per la sicurezza cui stanno andando incontro e si condividono, pienamente, le problematiche e le iniziative di lotta dei Colleghi di Como legate alla grave insufficienza di Personale.

Problematiche di sensibile rilevanza anche regionale per la Lombardia che non hanno mai trovato soluzioni significative, prova ne siano, in punto di statistiche numeriche disponibili fornite dalla stessa Agenzia delle Dogane (triennio 2015/2017), le entità registrate in relazione all'aumento dei carichi di lavoro a fronte di una sensibile flessione delle unità lavorative (a tratti, punte di lavorazione del 60% degli indicatori nazionali).

Infine, attesa l'importanza dei "diritti sindacali" di cui, per la fattispecie, pare emergere sempre più la disarmante prevaricazione datoriale e per la sensibile condizione di tensione lavorativa sia di Como, sia dell'intera Regione Lombardia, la presente è inviata, oltre che agli Organi istituzionalmente coinvolti, anche a tutte le altre Rappresentanze sindacali regionali nel convincimento di rafforzare tutte le iniziative di lotta messe in atto dalle Rappresentanze sindacali locali dell'U.D. di Como.

Si porgono distinti saluti.
Milano, 13/05/2019

USB/P.I.
Esecutivo Regionale Dogane Lombardia
(G. Bertone)